

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1503/2013 promossa da:

Il R. [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Reggio Emilia

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Regg [redacted]

[redacted] present [redacted] [redacted]

- CONVENUTO -

in punto a: opposizione a avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 24/12/2013 il ricorrente si oppone all'avviso di addebito nr.395 201300013806 44 000 emesso dall'INPS di



Reggio Emilia portante la somma di € 6.159,47 quali contributi e sanzioni relative al maggior reddito dallo stesso asseritamente percepito quale titolare dell'omonima impresa artigiana per il periodo di imposta 2007.

Il ricorrente eccepisce in via esclusiva l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito, posto che l'accertamento di cui sopra attiene a competenze dell'anno 2007.

Si costituisce nei termini l'Istituto eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa dichiarazione di valore dello stesso ex art.152 disp.att. cpc; nel merito afferma che la debenza delle somme richieste e contesta la prescrizione.

Non necessitando la causa attività istruttoria all'udienza del 14/1/2015 la stessa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con riguardo alla eccezione di inammissibilità, si ritiene la stessa infondata posto che l'art.152 disp.att. cpc contiene disposizioni –tra le quali quella invocata dall'INPS- applicabili ai giudizi per prestazioni previdenziali; nel caso in esame si discute invece di avviso di addebito per il recupero da parte dell'Istituto di contributi asseritamente omessi dall'attore.

Carattere assorbente appare avere l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9° legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nella specie i crediti oggetto dell'avviso si riferiscono a contributi dovuti nella gestione artigiani relativi a maggiori redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2007.

Orbene, l'INPS non ha minimamente documentato (ma nemmeno allegato) la data di effettiva notifica –foss'anche da parte dell'Agenzia delle Entrate- dell'avviso di accertamento di cui è causa; solo tale notifica –se avvenuta entro l'anno 2012- sarebbe stata in grado di provocare l'interruzione dell'avvenuta prescrizione.

In ogni caso, per completezza, si deve osservare che è pacifico il principio per cui la prescrizione relativa alla contribuzione previdenziale non può essere efficacemente interrotta da soggetti diversi dall'ente previdenziale titolare del credito (Cass., 31 luglio 2009, n. 17849; Cass., 12 novembre 2012 n. 19646, nonché, implicitamente, Cass., 17 dicembre 2008, n. 29479).



Tale principio deve peraltro essere coordinato con il disposto dell'art. 32-bis D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ai cui sensi l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, (che ha unificato le procedure di liquidazione, riscossione e accertamento dei redditi a fini fiscali e contributivi), che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

Il citato art. 32 bis – oggi abrogato dall'art. 7 co. 2° lett. t) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n 106 - si applicava, però, ai sensi del suo 3° comma, soltanto *“con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi”*.

In forza del potere di rappresentanza ex lege conferito all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi derivanti dall'accertamento dei maggiori redditi non dichiarati dall'assicurato deve ritenersi che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione per i contributi per i quali la legge prevede che l'iscrizione a ruolo venga effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, sempre che l'accertamento contenga una richiesta di pagamento anche dei contributi previdenziali.

Come però più sopra accennato, l'art.32 cit. è stato abrogato dall'art. 7 co 2 lett.t) del d.l. n. 70/2011.

Tale norma per la parte che interessa così dispone *“t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:*

- 1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;*
- 2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute*



all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;

3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009"

Ne consegue, quindi, che anche ammettendo che la notifica dell'accertamento sia avvenuta entro il 31/12/2012, posto che non vi è prova che si trattasse di accertamento automatico e formale ed anzi dalla documentazione prodotta pare evincersi il contrario (cfr. doc. n.3 di parte resistente) l'Agenzia delle Entrate non aveva più la legittimazione di cui all'art. 32 bis del d.l. n. 185/2008 e, quindi, la notifica dell'accertamento unificato non era idonea a interrompere la prescrizione.

Non risultando notificati atti di interruzione della prescrizione anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito notificato in data 21 novembre 2013 e trattandosi di contributi relativi all'anno 2007 il credito contributivo deve considerarsi prescritto e quindi deve essere annullato l'avviso di addebito.

Le spese di lite sono da compensarsi tra le parti a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in punto alle questioni giuridiche trattate.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:



1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione dichiarando non dovuti i contributi e le sanzioni in esso richiesti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

REGGIO EMILIA, 14 gennaio 2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

